

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 3 agosto 2011, n. 5/R.

**"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R 'Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) "'.**

(B.U. 11 agosto 2011, n. 32)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R e 4 novembre 2010, n. 17/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2513 del 3 agosto 2011

*emana*

il seguente regolamento:

Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R 'Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)'

*Art. 1. (Modifiche all'articolo 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è inserito il seguente:

"4 bis. Sono esentate da quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) le pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta o per i tagli affidati dalle stesse a cittadini beneficiari di uso civico."

*Art. 2. (Sostituzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)*

1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R, come aggiunti dall'articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 17/R, sono sostituiti dai seguenti:

"1 bis. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,2 ettari, per singola proprietà e per anno solare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.

1 ter. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 34 e riguardanti una superficie inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 3 agosto 2011

Roberto Cota